



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare Inps n. 38 dell'8 marzo 2022 art.1 comma 87, lettere a), b), c), d), e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che modifica gli articoli 14, 22 e 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Quota 102).

Si trasmette, per l'informazione a codeste Organizzazioni sindacali, la Circolare Inps, indicata in oggetto.

In particolare l'Inps, con la predetta Circolare, ha fornito le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (Quota 102).

La citata Circolare, inoltre, precisa che non può “*accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*” e pertanto il citato istituto della “Quota 102” trova applicazione solo nei confronti del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza.

Il Capo Ufficio
Strati